

2. Il concessionario comunicherà al Comune, nei termini indicati dal regolamento, l'utilizzo programmato dell'impianto. Ogni variazione dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi, al fine di consentire all'Ente proprietario l'assegnazione dell'impianto ad altri utenti.
3. Qualora il numero di ore richieste da altre società per l'utilizzo degli impianti sportivi non permetta soluzioni diverse, il Comune e il gestore si riservano di definire modalità idonee a contemperare le esigenze.
4. Il Comune può concedere l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento di attività scolastica e per le gare dei giochi sportivi studenteschi.
5. Il concessionario, a richiesta del Comune, dovrà mettere a disposizione l'impianto in occasione di sagre patronali o feste di quartiere organizzate da comitati o enti a favore dei cittadini residenti nella località all'interno della quale risulta ubicato il complesso sportivo, nonché in occasione di altre manifestazioni sportive o non sportive compatibili con l'impianto organizzate, patrocinate o in ogni caso autorizzate dalla Civica Amministrazione. Tali iniziative verranno comunicate al gestore con debito preavviso; sono fatte salve le eventuali attività agonistiche già in calendario e non rinviabili ad altra data.
6. Spetta al Comune, infine, disporre degli spazi di attività residui sugli impianti principali. Il Comune potrà autorizzare l'utilizzo degli impianti da parte di gruppi sportivi, associazioni o sodalizi, per lo svolgimento di attività o manifestazioni sportive e non sportive compatibili con l'impianto, riscuotendo le relative tariffe d'uso stabilite dal tariffario comunale.
7. Il concessionario deve garantire le funzioni connesse al ruolo di custodia e pulizia dell'impianto, senza oneri per il Comune o per utilizzatori terzi, anche nelle circostanze previste ai precedenti commi 4, 5 e 6.
8. Di ogni assegnazione disposta dal Comune dovrà essere data comunicazione tempestiva al concessionario.
9. Fermo restando quanto sopra indicato resta inteso che eventuali richieste di utilizzo dello spazio da parte di società diverse dal gestore dovranno necessariamente trovare il consenso del Comune di Cuneo e del gestore anche considerato che le attrezzature risultano essere di proprietà del gestore stesso.

CAPITOLO II - ONERI E COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 8 — Manutenzioni e forniture a carico del Comune

1. Il Comune provvede alla fornitura e al pagamento di:
 - energia elettrica,
 - combustibile per il riscaldamento dei locali e per la produzione dell'acqua sanitaria,
 - acqua,

